

## **All. A**

*Modifiche al regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R, recante “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti”*

### **Articolo 1**

#### **Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 88/R/2009**

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 88/R/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il comma 5 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:

“5. Nel nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2”.